# CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO, L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA, IL COMUNE DELL'AQUILA E LA PROVINCIA DELL'AQUILA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEERING DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE

L'Anno 2015, il giorno 15/09/2015 in L'Aquila, presso la sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

### TRA

La Regione Abruzzo con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci nº 6, C.F. 80003170661, nella persona del Vicepresidente On. Giovanni Lolli nato a L'Aquila (AQ) il 03/06/1950;

E

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, istituito dall'Intesa 7 agosto 2012, ex d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 67 ter. Cod. fisc. 93068580666, con sede legale in L'Aquila, via Avezzano n° 11/C, in persona del suo legale rappresentante ing. Raniero Fabrizi, nato a Roma (RM), il 21 agosto 1952;

E

Comune dell'Aquila con sede legale in L'Aquila, Corso Umberto I n° 4 C.F. 80002270660, nella persona del Sindaco On. Massimo Cialente nato a L'Aquila (AQ) il 01/06/1952;

E

Provincia dell'Aquila con sede legale in L'Aquila, Via Sant'Agostino n° 7, C.F. 80002370668, nella persona del Presidente Antonio De Crescentiis nato a Pratola Peligna (AQ) il 08/05/1968;

# E IN QUALITA' DI INTERVENIENTE

Francesco Carli, nato a L'Aquila (AQ) il 26 luglio 1949, nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori della "ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.A. Società in liquidazione" con sede legale in L'Aquila, via Sant'Andrea n° 3, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di L'Aquila al N. 102948, C.F. 01560580662, parte che di seguito sarà chiamata "Società";

### **PREMESSO**

che la Regione Abruzzo ha, in qualità di Ente territoriale di riferimento, competenze sulle politiche di ricostruzione, anche in relazione all'estensione territoriale del cratere sismico, ricadente in comuni di tre Province, ossia L'Aquila, Teramo e Pescara;

Mil

- cor

 $\int \int \int 1$ 

che il Presidente della Regione Abruzzo, con Decreto Presidenziale n. 32 del 24 giugno 2014, ha conferito al Vicepresidente della Regione, On. Giovanni Lolli, la delega alle politiche di ricostruzione;

che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila è stato istituito dall'art. 67 ter del DL 83/2012, poi convertito nella L. 134/2012;

che il suindicato articolo stabilisce i compiti dell'Ufficio Speciale:

- assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e promozione della sua qualità;
- effettuazione del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, con la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto;
- informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi nel proprio sito internet istituzionale;
- controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica;
- istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

che nell'art. 67 ter del DL 83/2012, poi convertito nella L. 134/2012 è stata prevista la stipula dell'intesa costitutiva dell'Ufficio Speciale per determinare l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali;

che tale intesa costitutiva è stata sottoscritta in data 7/8/2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia dell'Aquila, dal Sindaco del Comune dell'Aquila e all'art. 3 si definiscono i compiti spettanti all'USRA, nel rispetto della normativa già menzionata e secondo lo spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali interessati alla ricostruzione, fra i quali si evidenziano:

- la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata
- la collaborazione con gli altri uffici del Comune dell'Aquila e delle amministrazioni competenti alla definizione dei piani e del coordinamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo del territorio;

# **CONSIDERATO**

che la Regione Abruzzo, come indicato dall'art. 67 ter del DL 83/2012, poi convertito nella L. 134/2012, è un Ente fondatore dell'Ufficio Speciale, determinandone le caratteristiche fondamentali, declinando nello specifico le finalità già individuate dalla legge e definendone l'organizzazione, di fatto stabilendo una interdipendenza e una stretta collaborazione fra i due Enti.

10

che l'USRA, nel fornire assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e nella promozione della sua qualità, svolge un ruolo anche di facilitazione e soprattutto di garanzia della speditezza dei processi di ricostruzione, oltre a fornire un coordinamento delle stesse attività.

### **VISTO**

l'art. 118 della Costituzione che sancisce il principio di sussidiarietà verticale fra i diversi livelli istituzionali dello Stato, concernente lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte degli Enti più prossimi ai cittadini, ma anche che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore, in grado di svolgerle nel caso di inadeguatezza del livello inferiore.

#### CONSIDERATO

Che Abruzzo Engineering ha già svolto proficuamente le attività di supporto tecnico-amministrativo al Comune ed alla Provincia dell'Aquila, nell'ambito delle attività di ricostruzione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, con le OPCM (si veda art. 1, comma 1, della OPCM 3893/2010, all'art. 11, comma 8, della OPCM 3917/2010, all'art. 5, comma 5, della OPCM 3950/2011 ed all'art. 2, comma 7, OPCM 3992/2012 prorogate, da ultimo, giusta le previsioni di cui all'art. 11, comma 8, della OPCM 4013 del 23 marzo 2012), e successivamente a tale cessazione con le Convenzioni stipulate unitamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

### **PRESO ATTO**

dell'Intesa (All. 1) stipulata fra Regione Abruzzo, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, Provincia dell'Aquila e Comune dell'Aquila in data 31 marzo 2015 in cui:

- si ribadisce la necessità del supporto di Abruzzo Engineering Scpa nella attività legate al processo di ricostruzione, stante la comprovata esperienza maturata ed i risultati raggiunti, per poter garantire da parte degli Enti la prosecuzione delle attività di ricostruzione;
- gli Enti firmatari si impegnano a sottoscrivere una nuova convenzione, per l'utilizzo di Abruzzo Engineering all'interno dei processi di ricostruzione, previa qualificazione della stessa società come *in house* dalla Regione Abruzzo e accertamento della necessaria copertura finanziaria e positiva verifica amministrativa e contabile.

### **VISTA**

la Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 20 del 16 luglio 2015 con cui si autorizza la Giunta Regionale all'acquisizione delle quote di capitale sociale di Abruzzo Engineering Scpa in mano al socio privato, al fine di qualificare tale società quale in house, per renderla destinataria di affidamenti diretti di servizi e prestazioni – ivi compresi quelli da rendere nell'ambito dell'attività di ricostruzione post sisma.

W

Il lle

-1. con Jol

### **CONSIDERATO**

che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila ha inviato, in ultimo, la nota, prot. n. 12001 del 03/08/2015, al Comune ed alla Provincia dell'Aquila informandoli dell'attuazione di un piano di velocizzazione dei processi istruttori, in sintonia con gli ingenti fondi pubblici programmati dal Governo e stanziati con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, Tabella E, importo di euro 5.100 milioni di euro per il periodo 2015/2020). Stante tale accelerazione l'USRA ha chiesto a tali Enti di quantificare il fabbisogno di personale, specificando il numero delle attività lavorative, i profili professionali, il settore di assegnazione, per poi rivolgersi ad organismi di provata e collaudata esperienza, già in possesso delle necessarie competenze e professionalità.

Che la Provincia dell'Aquila ha risposto con nota prot. n. 43637 del 10 agosto 2015, chiedendo l'impiego di n. 39 unità di personale di Abruzzo Engineering, per poter garantire l'efficienza e la tempestività delle pratiche di ricostruzione presentate presso il settore del Genio Civile.

Che il Comune dell'Aquila ha risposto con più note da parte dei singoli Dirigenti assegnati ai Settori comunali, tutte agli atti dell'USRA.

### **PRESO ATTO**

Che il Comune dell'Aquila e la Provincia dell'Aquila, a seguito del sisma 2009, hanno visto moltiplicare le proprie funzioni, ma non hanno ottenuto tutte le necessarie risorse umane, utili a far proseguire in modo sollecito le attività.

#### **ATTESA**

l'impossibilità da parte degli Enti locali di svolgere in modo efficace tutte le proprie funzioni, anche alla luce delle attività di ricostruzione, stante la non congruità numerica del personale a vario titolo in servizio, rispetto ai carichi di lavori.

# **CONSIDERATO**

Il principio di sussidiarietà verticale previsto dall'art. 118 della Costituzione, che nel caso di specie, invoca la Regione Abruzzo quale Ente territorialmente più vicino al cittadino, in possesso delle necessarie competenze istituzionali, a poter rendere efficace l'azione degli Enti locali in questione.

# **CONSIDERATA**

la richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila da parte dell'Ufficio Speciale, prot. n. 11403 del 20/07/2015, in cui si chiede di esprimere dettagliate motivazioni in merito alla possibilità

di stipulare una convenzione con Abruzzo Engineering, con particolare attenzione ai profili di legittimità.

## **PRESO ATTO**

Del Parere dell'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila (All. 2) che qui integralmente si riporta nella parte che interessa: "Con riferimento al caso che ne occupa, vi è che la Legge Regionale n. 20 del 15.7.211 15 ha previsto l'acquisizione, da parte della Regione Abruzzo, delle quote di capitale della società Abruzzo Engineering, fino al raggiungimento della misura del 90% del capitale medesima, si da rendere detta società alla stregua di una società in house, come tale possibile destinataria di affidamenti di servizi e di prestazioni in forma diretta. Sul presupposto della sussistenza dell'interesse (sia economico che sostanziale) dell'USRA ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogabili dalla società Abruzzo Engineering, alla domanda se l'Ufficio per la Ricostruzione possa validamente fare ricorso a detta società, <u>non può che darsi risposta pienamente affermativa.</u> E ciò sulla base delle considerazioni innanzi svolte, che si incentrano sul fatto che la Regione Abruzzo, ove richiesta, deve supportare I'USRA nel perseguimento degli obiettivi e che ciò essa deve fare mettendo a disposizione, all'occorrenza, i suoi strumenti operativi tra i quali non può non essere annoverata Abruzzo Engineering, proprio perché società in house dell'Ente Regionale. Onde garantire funzionalità operativa e piena trasparenza amministrativa, appare opportuno che i tempi e i modi dell'utilizzo dei servizi e delle prestazioni di Abruzzo Engineering vengano effettivamente regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'USRA e la Regione Abruzzo e che tale convenzione individui altresì la tipologia dei servizi e prestazioni medesimi. Si valuterà poi l'opportunità di coinvolgere formalmente la società in house sin dalla su descritta fase convenzionale, tenendo peraltro presente che tale immediato coinvolgimento non appare comunque essenziale ai fini della legittimità dell'azione amministrativa, posto che l'obbligo di intervento di Abruzzo Engineering trova, di per sé, la propria causa giuridica nel rapporto che lega detta società al suo diretto dante causa, vale a dire la Regione Abruzzo."

### **VISTA**

La legge 190/2014 e s.m.i. comma 437 che testualmente recita: "Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata."

La successiva delibera CIPE n. 22/2015 con cui sono stati stanziati 3,6 milioni di euro a favore dell'Ufficio Speciale per finalità di assistenza tecnica, come previsto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), art. 1, comma n. 437, che recita: "Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle

(//

Mil

- Coe Jo To

amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata".

tutto ciò premesso, tra le parti per come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue

# ART. 1 PREMESSE

Quanto precede e premesso, unitamente agli allegati relativi, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

# ART. 2 OGGETTO

Abruzzo Engineering Scpa presterà i propri servizi presso il Comune, Il Genio Civile della RICOS.

Provincia dell'Aquila, sede L'Aquila, nonché L'Ufficio Speciale nelle attività tecnico-U.S.R. amministrative relative alla ricostruzione post sisma.

# ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI

La società, Abruzzo Engineering si obbliga a:

- svolgere la prestazione di servizi in conformità alle disposizioni impartite dal Comune dell'Aquila e dalla Provincia di L'Aquila, nonché dall'Ufficio Speciale con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa vigente;
- far osservare ai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore, sia verbali che scritte, garantendo che il personale sia effettivamente idoneo all'esecuzione del servizio, anche in termini di qualità e continuità di quest'ultimo;
- far osservare ai propri dipendenti l'orario dell'ufficio di assegnazione ed a predisporre un registro delle presenze degli addetti;
- trattare i dati di cui entrerà in possesso per l'espletamento dell'incarico, attenendosi alla più rigorosa osservanza di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire l'integrale continuità del servizio prestato, anche in riferimento all'ammontare delle unità medie di personale a disposizione, fermo restando tutti i diritti eventualmente spettanti al personale dipendente della società;
- a sostituire il personale eventualmente assente qualora le esigenze del servizio lo richiedano e comunque a sostituirlo per malattie superiori ai cinque giorni di assenza;

- concordare il piano ferie dei dipendenti con i Responsabili del Procedimento degli Enti coinvolti;
- assicurare la continuità della gestione e dell'amministrazione del personale che resterà esclusivamente alle dipendenze di Abruzzo Engineering Scpa;
- svolgere attività riguardanti esclusivamente il territorio comunale dell'Aquila;
- comunicare i Responsabili del progetto all'Ufficio Speciale, al Comune dell'Aquila e alla Provincia di L'Aquila, prima dell'inizio delle attività, al fine di poter pianificare la migliore organizzazione del personale dalla società;
- indire riunioni periodiche con gli Enti coinvolti, al fine di verificare l'andamento dei lavori, il raggiungimento degli obiettivi e la risoluzione di eventuali problemi o il miglioramento dell'organizzazione;
- predisporre ed inviare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila una relazione mensile con le attività svolte, unitamente all'attestazione della correttezza della prestazione resa da parte dei Responsabili del Comune, della Provincia dell'Aquila e dell'Ufficio Speciale stesso.

# La Regione Abruzzo si obbliga a:

- indire una riunione periodica con Comune, Provincia dell'Aquila, Ufficio Speciale ed Abruzzo Engineering al fine di verificare il corretto andamento delle attività di supporto alla ricostruzione fornite dalla società e in particolare sull'osservanza della presente convenzione;

# L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila si obbliga a:

- comunicare il proprio responsabile del procedimento;
- attestare la corretta esecuzione della prestazione resa da Abruzzo Engineering, per quanto di propria competenza;
- verificare il corretto andamento delle attività di supporto alla ricostruzione fornite da Abruzzo Engineering;
- liquidare le fatture dei servizi resi, a seguito di positiva istruttoria amministrativo-contabile;

# Il Comune dell'Aquila si obbliga a:

- comunicare il proprio responsabile del procedimento;
- attestare la corretta esecuzione della prestazione resa da Abruzzo Engineering, per quanto di propria competenza;
- verificare il corretto andamento delle attività di supporto alla ricostruzione fornite da Abruzzo Engineering;
- far svolgere al personale di Abruzzo Engineering, oggetto della presente convenzione, solo ed esclusivamente attività funzionali al processo di ricostruzione di propria competenza.

# La Provincia dell'Aquila si obbliga a:

- comunicare il proprio responsabile del procedimento;
- attestare la corretta esecuzione della prestazione resa da Abruzzo Engineering, per quanto di propria competenza;
- verificare il corretto andamento delle attività di supporto alla ricostruzione fornite da

W

Ml - 1. com

GZ1

Abruzzo Engineering.

- far svolgere al personale di Abruzzo Engineering, oggetto della presente convenzione, solo ed esclusivamente attività funzionali al processo di ricostruzione di propria competenza.

# ART. 4 RIPARTIZIONE DEL PERSONALE

Il personale di Abruzzo Engineering, tenuto conto delle richieste degli Enti coinvolti nel processo di ricostruzione, in n° di 121 unità verrà così ripartito fra gli Enti:

- Comune dell'Aquila n° 86 unità;
- Provincia dell'Aquila n° 25 unità;
- Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila nº 10 unità.

Resta inteso che il personale assegnato alla Provincia dell'Aquila viene impegnato per tutte le attività di competenza del Genio Civile funzionali al processo di ricostruzione.

Inoltre, delle suddette unità operative assegnate alla Provincia di L'Aquila, n. 12 verranno messe a disposizione, per le stesse finalità, degli altri Comuni del cratere e quindi dislocate a detti scopi, presso gli uffici del Genio Civile delle altre Provindo secondo quanto concordato dagli Uffici. Speciali per la Ricostruzione con nota prot. USRA n° 13296 del 14/09/2015 allegata alla presente (All. 3).

Il n° di 121 unità di personale di Abruzzo Engineering è da intendersi dalla data della stipula della presente convenzione fino al 30 novembre 2015; dal 1 dicembre 2015 il personale di Abruzzo Engineering impegnato sarà ridotto a n° 96 unità e la sua suddivisione sarà successivamente concordata tra gl'Enti firmatari della presente convenzione così come previsto dall'Intesa stipulata in data 31 marzo 2015.

L'iniziale impiego di personale, superiore a quanto previsto dall'Intesa del 31 marzo 2015 (All. 1), è necessario per smaltire tutto l'arretrato accumulato; a partire dal 1 dicembre 2015 verrà rispettato quanto previsto nella summenzionata Intesa.

# ART. 5 DURATA E CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; durata ed efficacia saranno condizionate alla effettiva sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi previsti ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della presente convenzione.

# ART. 6 ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione sono a valere sulle

risorse assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila con la Delibera CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015, art. 6 - Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila si impegna a pagare alla Società incaricata il corrispettivo, omnicomprensivo di logistica sedi, oneri e spese, pari ad € 1.648.519,51 (euro unmilioneseicentoquarantottocinquecentodiciannove/51) IVA compresa di cui € 1.025.357,50 più IVA fino al 30 novembre 2015 e di € 325.888,00 più IVA dal 01/12/2015, in ragione delle voci di spesa dettagliate nell'allegato alla presente convenzione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 4).

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio, verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura mensile da parte della Società, previa verifica di regolare esecuzione della prestazione da parte della Provincia, del Comune dell'Aquila e dell'Ufficio Speciale stesso.

# ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

Considerato il rilevante interesse pubblico sotteso all'adempimento del presente convenzione, l'Ufficio Speciale mantiene in ogni caso piena discrezionalità nella verifica del corretto svolgimento delle mansioni e degli incarichi affidati alla società in esecuzione della presente convenzione. Quest'ultima si intenderà risolta di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'Ufficio Speciale dichiari di avvalersi della presente clausola avendo riscontrato la mancata o parziale esecuzione della prestazione e di ogni altra obbligazione definite con la presente convenzione.

L'Ufficio Speciale, con le medesime modalità, potrà avvalersi della clausola condizionale di cui all'art. 5 della presente convenzione.

# ART. 8 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Sono a carico della Società Abruzzo Engineering tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

## ART. 9 REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

W

Ml - 1 car

L 521

# ART. 10 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

In caso di controversia la legislazione vigente è quella italiana e il foro competente è quello di L'Aquila.

Atto, comprensivo di allegati 1, 2, 3 e 4, redatto su n. 10 (dieci) pagine di carta resa legale.

Letto confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO IL VICEPRESIDENTE

On. Giovanni Lolli

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA

CITTA DELL'AQUILA

IL TITOLARE

Ing Raniero Fabrizi

COMUNE DELL'AQUILA

IL SINDACO

On. Massimo Cialente

PROVINCIA DELL'AQUILA

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio De Crescentiis

ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.A.

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

Francesco Carli